

8. *Del Governo antico della Repubblica Veneta, delle alterazioni e regolazioni di esso, e delle cause e tempi che sono successe fino ai nostri giorni. Discorso storico politico di Gio. Antonio Muazzo nobile veneto*, ed è diviso in tre libri. Codice ch' era presso il senatore Giovanni Cappello. È (dice il Foscarini p. 352) una cosa presso che simile coll' *Istoria* suddetta, salvo che qui forma una divisione alquanto differente, e riferisce una quantità assai grande e preziosa d' antichi documenti. Di quest' Opera ho veduto alcune copie dell' anno 1670 e 1680, ma im-

perfette. Il primo libro contiene nove capitoli trattanti del *Maggior Consiglio*, e comincia: *I popoli delle vicine città che concorsero ad abitare quei seni o paludi dove è ora Venezia*, e finisce: *resta che passiamo a discorrere di quello di pregadi, zonta, collegio, consiglio di XL e di X nel seguente libro a Dio piacendo*. Il libro secondo contiene solo un capitolo primo, che tratta del consiglio di pregadi, zonta e collegio. comincia: *supposte le precedenti notizie intorno al Maggior Consiglio*, termina: *nel principio però del presente secolo due disordini sconvolse-*

*Senato a p. 24. — Del Governo presente della Repubblica di Venezia. Della Distributiva dei Magistrati a p. 67. Comincia. La distributiva delle Cariche è la più importante azione che si faccia nelle Repubbliche. — Del Maggior Consiglio. p. 75. — Del Scrutinio p. 78. — Delle Prove di Nobiltà p. 81. — Della Cittadinanza p. 87. — Della Cancellaria Ducale p. 90. — Delli Offizii p. 95. — Della Deliberativa p. 97. — Del Doge p. 97. — Delli Procuratori di san Marco p. 104. — Del Collegio p. 108. — Della Consulta dei Savj p. 115. — Delli Savj Cassiero del Collegio, alla Scrittura, et Ordinanze p. 118. — Delli Savj agli Ordini p. 119. — Delli Secretarj p. 120. — Delli Consiglieri p. 121. — Delli Capi di Quaranta p. 123. — Del Senato p. 123. — Delli Ambasciatori e Ressidenti p. 128. — Del Governo della Repubblica intorno le cose economiche p. 132. — Della Cecca p. 136. — Delli Provveditori sopra i Feudi, e sopra i beni comunali p. 137. — Delli Fiscali della Signoria p. 138. — Di altri Magistrati che versano in cose attinenti al governo economico della città. p. 140. — Delli Provveditori alle Ragion Vecchie, e sopra le Pompe. p. 147. — Delli Riformatori dello Studio di Padova p. 149. — Delle Ballottazioni con strettezze p. 151. — Del Governo della Repubblica intorno le cose militari. p. 155. — Delle Ordinanze p. 155. — Delli Condotti e Stipendiati p. 157. — Dell' Armata di Mare p. 161. — Del Capitan General da Mar, et altre simili cariche in tempo di guerra p. 165. — Delli Signori all' Arsenal, alle Artiglierie, all' Armare, alla Milizia da Mar, alle Fortezze, e delli Essecutori delle deliberazioni del Senato. 169. — Del Governo di fuori p. 176. — Delli Curiali p. 180. Del Sindacato p. 181. — Delle Materie ecclesiastiche p. 182. — Delli Giudizii p. 189. — Delli Giudizii criminali p. 189. — Del Consiglio dei Dieci p. 191. — Delli Capi del Consiglio de' Dieci. p. 199. — Delli Inquisitori di Stato p. 203. — Della Quarantia Criminale. p. 204. — Delli Avogadori. 209. — Di altri Magistrati che esercitano Giudizii Criminali. 212. — Delli Censori. 215. — Delli Avvocati dei Prigioni. 216. — Delli Giudizii Civili. 217. — Delli Magistrati e Consigli che trattano Giudizii civili. 319. — Delli Magistrati di esecuzione. Del Sopragastaldo, e sopra gli Atti. p. 223. — Dei Magistrati medii. 224. — Delli Consigli di Quaranta. 226. — Delli Caratti che si danno ai Giudici. 229. — Delli Avvocati ordinarii et straordinarii. 231. — Delle Delegazioni. 250. — Del Collegio dei XX. Savj del Corpo del Senato. 237. — Delli Correttori delle Leggi. 258.*

*L' opera finisce:* Sono più di due secoli che la Quarantia si contiene nell' esecuzione delle Leggi già stabilite, nè s' estende oltre qualche regolazione attinente ad alcuna formalità del suo Consiglio.

Segue la Tavola dei Capitoli: indi: *Annotazioni.*

Cominciano: *Possono rare volte unirsi la brevità con la chiarezza.*

Queste Annotazioni sono in numero di 80. che servono a dichiarare varie cose dette nel testo, e a confutare alcune cose dette da altri. *Terminano con queste parole:* Non solo le parti de' correttori, ma quelle che sono proposte da consiglieri e capi di Quaranta si leggono al Maggior Consiglio in una riduzione avanti quella che si deve proponer la parte.